

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 2 novembre 1962
concernente un ricorso contro la pubblica utilità di una espropriazione
promossa dalla AET per la costruzione dell'impianto idroelettrico
della nuova Biaschina

(del 23 novembre 1962)

In data 16 marzo 1962 l'Azienda Elettrica Ticinese domandava l'apertura della procedura di espropriazione relativamente ai fondi e diritti necessari per l'esecuzione delle opere dell'impianto della nuova Biaschina nei Comuni di Personico, Giornico e Chironico, in applicazione dell'art. 47 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916 e in ossequio alle disposizioni della Legge federale sulle espropriazioni del 20 giugno 1930.

In data 30 aprile 1962 il presidente della Commissione federale di stima decretava aperta, a datare da venerdì 4 maggio 1962, nei Comuni di Personico, Giornico e Chironico, la procedura d'espropriazione chiesta dall'Azienda Elettrica Ticinese con sede in Bellinzona.

Il diritto di espropriazione era stato accordato all'istante dal «Decreto legislativo del 19 dicembre 1961 concernente la costruzione da parte della Azienda Elettrica Ticinese dell'impianto idroelettrico della nuova Biaschina, con sfruttamento delle acque del Ticino e suoi affluenti di destra da Lavorgo a Personico» art. 4.

La presidenza della Commissione federale di stima invitava, in data 2 maggio 1962, i Municipi di Personico, Giornico e Chironico a voler procedere alle pubblicazioni ed esposizioni a norma di legge.

Nelle sedute di conciliazione del 23, 24 e 25 luglio 1962, ad eccezione del signor Mario Bontà, fu Carlo, in Personico, veniva stipulato un accordo con tutti gli espropriati.

Il signor Bontà confermava infatti, in data 24 luglio 1962, la propria notifica presentata il 31 maggio 1962, e in particolare, l'opposizione alla espropriazione formulata.

Visto vano ogni tentativo di conciliazione, la Commissione federale di stima, in applicazione dell'art. 46 cap. 2 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche e dell'art. 50 legge espropriazione, trasmetteva al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, l'opposizione all'espropriazione del signor Mario Bontà in Personico perchè venisse dato seguito a norma di legge.

Trattasi della costruzione di una strada che si diparte da quella agricola di Argampo e che si innesta sopra l'abitato nella strada per la Val d'Ambra, in cui avranno sede i cantieri del costruendo bacino.

Il ricorrente è proprietario del mappale n. 54 a Personico. Egli adduce quale motivo principale del suo gravame quello secondo cui la prevista strada costituirebbe un doppio inutile di un'altra strada, che pure conduce in Val d'Ambra, e che si diparte dal centro del paese. Egli sostiene inoltre che i piani esposti differiscono dal progetto primitivo che non inciderebbe minimamente sulla sua proprietà. Conclude chiedendo che venga ripreso il progetto primitivo e che

qualora ciò non venisse fatto che si proceda all'espropriazione totale del suo fondo, dato che questo viene reso inutilizzabile della prevista espropriazione. Da ultimo vengono formulate delle pretese d'indennità. Il ricorrente non contestò la pubblica utilità dell'opera al momento della prima pubblicazione dei piani. Questi non interessavano allora la sua proprietà, che non veniva espropriata. Solo lo studio particolareggiato dei piani incluse il mappale 54 nel lotto dei terreni da espropriarsi. L'Azienda Elettrica Ticinese provvide però tempestivamente a far pubblicare la variante, per cui dal profilo formale l'eccezione sollevata dal ricorrente non può essere accolta.

Nel merito occorre stabilire se il tracciato proposto dal ricorrente sia da ritenersi sufficientemente idoneo agli scopi per i quali la nuova strada è prevista.

La strada che l'Azienda Elettrica Ticinese intende costruire deve soddisfare a certe esigenze per permettere un trasporto regolare e rapido dei materiali. Questo potrà essere realizzato, a dire dei periti, solo mediante il tracciato studiato dall'ente espropriante.

Infatti, solo un tracciato il più rettilineo possibile, e corsivo, potrà assolvere a queste esigenze.

Anche per questi motivi il gravame non può essere accolto.

Non si entra nel merito per quanto ha attinenza alle questioni d'indennizzo essendo le stesse di competenza della Commissione di stima.

Visto quanto sopra vi invitiamo a voler risolvere :

1. E' respinto il ricorso del signor Mario Bontà in Personico ;
2. E' accordata la pubblica utilità per l'espropriazione promossa dall'Azienda elettrica Ticinese per la costruzione dell'impianto idroelettrico della nuova Biaschina.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Induni — Lepori — Maino — Masoni —
Snider — Wyler.